

**REGOLAMENTO (CE) N. 1759/2006 DEL CONSIGLIO****del 28 novembre 2006****che modifica il regolamento (CE) n. 104/2000 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Le spese sostenute dagli Stati membri in conformità a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio <sup>(2)</sup> sono attualmente soggette alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(3)</sup>. Quest'ultimo è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(4)</sup>, che si applica alle spese degli Stati membri a decorrere dal 16 ottobre 2006.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 istituisce un Fondo europeo agricolo di garanzia, in seguito denominato «FEAGA».
- (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), di detto regolamento, il FEAGA deve finanziare in modo centralizzato le spese relative ai mercati della pesca.

<sup>(1)</sup> Parere del 14.11.2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

<sup>(4)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

- (4) Il finanziamento delle spese relative ai mercati della pesca a norma di detto articolo 3, paragrafo 2, lettera f), costituisce un'esecuzione del bilancio in modo centralizzato e deve, come tale, attenersi al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(5)</sup>, e alle relative modalità di esecuzione, stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione <sup>(6)</sup>.

- (5) È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 104/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 35 del regolamento (CE) n. 104/2000 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 35*

1. Le spese sostenute dagli Stati membri a norma degli articoli 10, 21, 23, 24, 25 e 27 del presente regolamento sono considerate spese di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(\*)</sup>.

2. Il finanziamento delle spese di cui al paragrafo 1 è concesso, per i prodotti provenienti da uno stock o da un gruppo di stock, soltanto entro i limiti dei quantitativi eventualmente assegnati allo Stato membro interessato in base al volume globale di catture autorizzate per lo stock o il gruppo di stock di cui trattasi.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

<sup>(\*)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.»

<sup>(5)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 347 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2006.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

E. HEINÄLUOMA

---